

COMUNE DI BERGANTINO

PROVINCIA DI ROVIGO

CAP 45032 – Via Vittorio Emanuele II° n. 107

Telefono 0425.805250 – Fax 0425.805230

ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 30/03/2006

INDICE
Titolo I
PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Tutela degli animali

Titolo II
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni

Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali
- Art. 10 - Pet-therapy e cani per disabili
- Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 12 - Abbandono di animali
- Art. 13 - Alimentazione di animali
- Art. 14 - Avvelenamento di animali
- Art. 15 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica
- Art. 16 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 17 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
- Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 19 - Esposizione di animali
- Art. 20 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti

Titolo IV
CANI

- Art. 21 - Tutela della popolazione canina
- Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 23 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri
- Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 26 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici
- Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi

Titolo V
GATTI

- Art. 28 - Tutela e controllo della popolazione felina
- Art. 29 - Cura delle colonie feline da parte dei Gattari

Titolo VI
EQUINI

- Art. 30 – Detenzione di equini

Titolo VII
VOLATILI

- Art. 31 - Detenzione di volatili
- Art. 32 - Dimensioni delle gabbie
- Art. 33 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Titolo VIII
ANIMALI ACQUATICI

- Art. 34 - Ittiofauna
- Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Titolo IX
ANIMALI ESOTICI

- Art. 36 - Animali esotici

Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 - Sanzioni
- Art. 38 - Vigilanza
- Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Titolo I

PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Bergantino, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa vigente, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Bergantino individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
3. In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco delle specie cacciabili.

4. Il Sindaco per compiere le funzioni di cui al comma precedente, si avvale di apposito Ufficio denominato “**Ufficio Diritti Animali**”, istituito presso l’Assessorato all’Ambiente.
5. Il Comune in base alla Legge 281/1991, alla L.R. 60/1993 e alla Legge 189/2004 promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

Titolo II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 “*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*” e al D.P.C.M. 28 febbraio 2002 “*Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*”, oltre alle Delibere di Giunta Regionale n. 3882/2001 (animali pericolosi), 1707/2004 (animali nei circhi e nelle mostre itineranti), 887/2004 e 1515/2004 (anagrafe canina), 243/2006 (“Linee guida per una regolamentazione uniforme dell’Igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del recepimento dell’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”), nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all’art.5 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 7- Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

- 1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
- 2. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
Chi adotta un cane/gatto dal canile o da Associazioni (riconosciute) ha diritto ad una visita gratuita del proprio animale presso il veterinario del canile o dell'A.S.L. competente.
- 3. Considerato che il proprietario di un animale è sempre responsabile in tutto e per tutto dell'animale ai sensi dell'art. 672 C.p. art. 33 lett.A, i detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
- 4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora, adeguati alla taglia dell'animale.
- 5. E' vietato tenere animali di proprietà all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
- 6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni e da danni.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

- 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi dall'art. 727 del Codice Penale, come modificato dalla Legge n° 473/93.
- 2. E' altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo:
 - a) è vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - b) è vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;

- c) è vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole anche se poste all'interno di un'abitazione, ad eccezione di animali ammalati o convalescenti per i quali il veterinario curante abbia consigliato l'isolamento;
- d) è vietato tenere animali in terrazze e in balconi per più di otto ore giornaliere senza un idoneo riparo dalle intemperie e dal sole durante l'estate;
- e) è vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato A1 e A2;
- f) è vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.), in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- g) è vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;
- h) è vietato ricorrere all'addestramento, con metodi cruenti, di animali appartenenti a specie selvatiche;
- i) è vietata su tutto il territorio comunale la colorazione degli animali ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione;
- j) è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole;
- k) è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili;
- l) qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario;
- m) è vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

Art.10 – Pet-Therapy e cani per disabili

Il Comune offre ampia pubblicità ai programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche; a tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

Art. 11 - Divieto di cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. In particolare, su tutto il territorio comunale sono sottoposte alla speciale tutela di cui all'art. 8 del regolamento approvato con DPR 08.09.1997 n. 357 tutte le specie di animali inserite nell'allegato D, lettera a), dello stesso DPR, in quanto trattasi di specie che richiedono una protezione rigorosa, sia che si tratti di soggetti adulti che di piccoli nati, sia che si tratti di uova che di larve.
3. Sono inoltre sottoposti a tutela i microhabitat specifici a cui le specie stesse risultano legate per la sopravvivenza.
4. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, fatte salve eventuali responsabilità penali o violazione di norme di rango superiore.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.
2. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.
3. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

Art. 14 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alle disposizioni contenute nella normativa vigente per l'esercizio della caccia Legge 157 del 11.02.1992 e fatte salve eventuali responsabilità penali (art.

638 C.P.), spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I Medici Veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agricole o golenali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente potrà emanare provvedimenti di limitazione delle attività venatorie e/o di altre attività, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.
4. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.
5. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

Art. 15 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi condotti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata, nonché idonea cartellonistica, uguale a quella prevista dal Nuovo Codice della strada.

Art. 16 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Bergantino, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

2. Gli animali dovranno in ogni caso essere accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, i gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in appositi contenitori.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto delle norme del Nuovo Codice della Strada.

Art. 17 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali rinvenuti in queste circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e portati nelle strutture adeguate del Canile del capoluogo provinciale.

Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto a tutti i negozi ed ai pubblici esercizi su tutto il territorio comunale di offrire, cedere e regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 19 - Esposizione di animali

E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili) per un lasso di tempo prolungato tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso e durante la chiusura dell'esercizio e l'assenza di persone.

Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere provvisti di acqua e di cibo e in adeguate condizioni igieniche.

- a) L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni dei successivi **ALLEGATI A e B** del presente regolamento.
- b) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 20 – Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti

- a) L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è permesso solo a coloro che autodichiarano di non avere mai subito condanne per la violazione all'art. 727 del Codice Penale: le autodichiarazioni che risulteranno essere false, comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.
- b) Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente, Servizio conservazione della natura – Autorità Scientifica CITES con sua delibera del 10.05.2000 circa i "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", adottata in applicazione della Legge 426/1998 (ai sensi dell'art. 4 della Legge 150/1992 e successive integrazioni), oltreché ad ogni normativa emessa per la tutela e la salvaguardia delle specie in via di estinzione e della Pubblica Sicurezza.
- c) Il titolare dovrà altresì esibire al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 18, prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, il registro di detenzione degli esemplari di specie animali (v. Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 08.02.2002).
- d) Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa, che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di negazione della concessione dell'autorizzazione.

Titolo IV

CANI

Art. 21 - Tutela della popolazione canina

Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991 e la Legge Regionale 28.12.1993 n° 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", in particolare relativamente a:

- interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con l'Azienda ULSS 18, associazioni zoofile ed animaliste; realizzazione,

risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani; divieto dell'utilizzo a scopo sperimentazione; soppressione e per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità; funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione.

- Interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi.

Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi possiede un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in box devono poter effettuare uscite giornaliere.
4. E' vietato detenere cani a catena per intere giornate: la stessa catena deve essere lunga almeno 5 metri se fissa, oppure almeno 4 metri se scorre su cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e altezza dal suolo minimo di 2 metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dovrà consentire all'animale di raggiungere il proprio riparo, cibo ed acqua.
5. E' permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non costituisca impedimento alla guida (quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel bagagliaio di una station wagon); se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria. (art. 169 del Nuovo Codice della Strada).

Art. 23 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, per permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano

determinare danni agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante apposite delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a piante, animali o strutture presenti.

Art. 26 - Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, anche apposita museruola (qualora gli stessi possano determinare danni agli altri frequentatori) avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi

Premesso che tale problematica era stata oggetto dell'ordinanza sindacale n. 03/04 del 24 febbraio 2004, determinata da rilevanti problemi di igiene ambientale, di potenziale pericolo per la salute pubblica e di grave pregiudizio al decoro del comune, si fa presente che:

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Titolo V

GATTI

Art. 28 - Tutela e controllo della popolazione felina

Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991 e la Legge Regionale 28.12.1993 n° 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", in particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:

- il Comune, considerato che sulla base di studi ecologici ed etologici effettuati in alcuni stati europei, è stato evidenziato il grande impatto negativo sulla fauna selvatica dei gatti ferali o semi-selvatici (i cosiddetti gatti liberi), assicura, d'intesa con l'Azienda ULSS 18, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni locali zoofile ed animaliste, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio e supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell' Azienda ULSS 18;
- consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi incruenti) e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione;
- punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.

Art. 29 - Cura delle colonie feline da parte dei "gattari"

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline ma non incentiva questo tipo di gestione.
2. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Titolo VI

EQUINI

Art. 30. Detenzione di equini

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
5. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: *a)* la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; *b)* il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
6. I proprietari o detentori dei cavalli che si trovino a percorrere luoghi pubblici (piazze, vie, aree verdi, ecc.) hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Titolo VII

VOLATILI

Art. 31 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 32 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono secondo gli schemi contenuti in **Allegato A1 - Allegato A2**:
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, per le manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni, nonché per le sole fasi strettamente necessarie all'attività venatoria e per il trasporto dalle zone di caccia e ritorno da esse;
3. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo;
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore;
5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

Art. 33 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Premesso che il colombo di città è da considerarsi, ai sensi della sentenza istruttoria del Pretore di Cremona del gennaio 1988, uccello domestico non appartenente alla fauna selvatica e quindi non facente parte del patrimonio indisponibile dello stato: è, pertanto, da considerarsi alla stregua degli animali soggetti non alla normativa sulla caccia ma a quelle specifiche relative alle norme igienico-sanitarie, a quella del loro allevamento, commercio, detenzione ed altro, con il generale regime di protezione imposta dalla modifica dell'art. 727 del Codice Penale.

I colombi di città sono proprietà delle amministrazioni locali, con facoltà di assumere nei loro confronti i provvedimenti più opportuni per limitare od evitare danni alle cose e/o alla salute delle persone.

Considerato che si ritiene, in base ai dati presenti nella letteratura scientifica, un densità di piccioni sovrabbondante e fonte di stress ambientali pari a circa 300-400 individui per Km quadrato, al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi;
- il Comune favorisce la conoscenza di metodi costruttivi atti a ridurre la nidificazione dei colombi ed il loro allontanamento, fornendo tutti i dati utili a chi ne fa richiesta all'Ufficio competente;
- il Comune incentiva la somministrazione di mangime trattato con antifecondativi, considerato che tali trattamenti devono obbligatoriamente essere effettuati da ditte specializzate nella disinfestazione, non distribuendo in alcun modo alcuna sostanza ai privati.
- è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, e il disturbo (odori molesti) al vicinato e il benessere degli animali.

Potranno essere effettuati controlli da parte Servizio Veterinario/Igiene Pubblica Azienda ULSS 18.

Titolo VIII

ANIMALI ACQUATICI

Art. 34 – Ittiofauna (Pesci)

E' fatto divieto di:

- lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531);
- vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua.
- mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.

Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume e la capienza dell'acquario dovranno essere adeguati alle dimensioni e al numero degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

Titolo IX

ANIMALI ESOTICI

Art. 36 – Animali esotici

- I detentori di animali pericolosi sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco e hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione in caso di smarrimento, ai sensi della L. 150 de 7/02/92 e della D.G.R. n. 3882 del 31/12/01.
- E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
- E' vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

- a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9 (comma 2°), 11 (comma 1°), 13, 18, 19, 23, 31 (comma 2°), e 33 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 495,00.
- b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 14 (comma 1°), 16, 35 e 36 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 450,00.
- c) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa di una somma di da € 25,00 a € 150,00.
- d) Per le inosservanze agli articoli 17, e 34 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 150,00.
- e) Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art.13 della Legge n. 689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 495,00.
Relativamente all'art. 33 comma 1°, le sanzioni si applicheranno dopo un periodo di adeguamento di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.

Il Dirigente può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione degli interessati.

Il responsabile del procedimento è l'Agente di Polizia Municipale che inoltre redige i verbali.

Ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.

Art. 38 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e gli Agenti Cinofili, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria; e le Guardie Zoofile Volontarie, a loro volta, sono incaricate di far rispettare il presente regolamento, previa convenzione con il Comune (ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 60/1993).

Art. 39 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ALLEGATO A1

DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE PER L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI

La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa..

Il posatoio usato principalmente dall'uccello deve essere posizionato ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia.

Il posatoio deve essere del diametro che l'uccello circonda con la zampa per circa 2/3.

La gabbia deve essere posizionata ad un'altezza sufficiente per garantire la

sicurezza dell'uccello, e al riparo degli elementi (sole, pioggia, vento).

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

Si raccomanda di non acquistare mai esemplari di specie appartenenti alla ornitofauna europea, come ad esempio Cardellini o Fringuelli provenienti da allevamenti dei paesi dell'Europa orientale.

Si raccomanda al compratore di Psittaciformi, ossia di Pappagalli, di acquistare soltanto esemplari appartenenti a specie che riescono a riprodursi in cattività come ad esempio le Cocorite o Pappagallini ondulati (*Melopsittacus undulatus*) o gli Inseparabili (*Agapornis sp.*), di cui si conosce la provenienza italiana certificata (da allevamento), in quanto la maggior parte delle specie di pappagalli sono a rischio di estinzione nei paesi di origine a causa della richiesta dei Paesi industrializzati.

I metodi di cattura di questi animali nei paesi di origine sono, infatti, alquanto cruenti e raramente sopravvive il 10-15% degli esemplari catturati.

Specie di taglia medio-piccola

Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cm ²)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm ²)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
---------------------------------------	---	------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

10 cm :

Passeriformi esotici,

Canarini	2.700	15	30	120	10
----------	-------	----	----	-----	----

(Es:15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x 45 cm)

20 cm :

Pappagallini ondulati, Inseparabili,

	2.700	10	40	250	15
--	-------	----	----	-----	----

(Es:10 ondulati in una gabbia di 60 x45 cm)

Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cm ²)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm ²)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
---------------------------------------	---	------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

25 cm :

Calopsitte, *Poicephalus*

(*P. senegalus, rufiventris, meyeri,*

<i>rueppellii</i>)	2700	6	40	450	20
---------------------	------	---	----	-----	----

(Es:10 Calopsitte in una gabbia di 60 x 45 cm)

30 cm :

Roselle (*Platycercus eximius*),
 Parrocchetti dal collare (*Psittacula
 cyanocephala, alexandri*),

2700	4	50	600	25
------	---	----	-----	----

(Es: 4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60 x 45 cm)

Specie grandi

Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia: la misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda.

Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.

Si suggerisce al compratore di evitare di acquistare esemplari di specie grandi poiché quasi tutte le specie presentano problemi di conservazione.

Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cm ²)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm ²)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
50 cm. :	4500	1	75	2700	60

(Es: 1 esemplare in una gabbia di 75 x 60 cm)

ALLEGATO A2

Misure minime strutture di stabulazione

Mammiferi d'affezione

1. Conigli e piccoli roditori

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero n°	Superficie cm ²	Superficie cm ²	cm
Coniglio*				
-razze nane fino a 2 kg	1-2	3400	-	40
-razze piccole da 2 a 3,5 kg	1-2	4800	-	50

*Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero n°	Superficie cm ²	Superficie cm ²	cm
Topo				
- fino a 30 g	4	200	40	12
- più di 30 g	2	200	75	12
Ratto				
- fino a 100 g	2	350	100	12
- da 100 a 250 g	1	350	150	12
- da 250 a 500 g	1	600	250	14
- più di 500 g	1	800	300	14
Criceto dorato/criceto nano				
- fino a 80 g	2	200	75	12
- più di 80 g	1	200	150	12
Cavia				
- fino a 200 g	1	350	150	12
- da 200 a 400 g	1	600	200	14
- più di 400 g	1	800	500	14
Gerbillo	1-2	600	-	14
Cincilla	1-2	2500	-	50
Scoiattolo striato	1-2	3000	-	74

2. Furetti

Gabbia di superficie di almeno 6 mq. Gabbie con misure ridotte (minimo 2 mq) sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di movimento all'esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.

Pesci d'acqua dolce

Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima di 45 litri. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua. Si calcola un minimo di 3 litri ogni 10 cm di pesce.

Esempio : 90 pesci di 2,5 cm abbisognano di un acquario di 68 litri (circa 30 x 60 x 40 cm).

Uccelli (Pappagalli e passeriformi)

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero n°	Superficie della voliera cm ²		
<i>Piccoli passeriformi</i>	4	1600	-	40
<i>Usignoli del Giappone</i>	2	1600	-	
<i>Grandi passeriformi</i>	2	1600	-	
<i>Cocorite e calopsitte</i>	2	3200	-	40
<i>Specie piccole di colombi</i>	2	3200	-	40
<i>Merlo indiano</i>	2	3200	-	75

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero n°	Volume della voliera mq		
<i>Grandi pappagalli (ara e cacatua)</i>	2	8 (sup. 4 mq)	1	2

Rettili

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cm ²	Per animale in più Superficie in cm ²	Altezza del terrario cm
<i>Tartarughe terrestri</i>	1	9 x (lunghezza carapace) ²	3 x (lunghezza carapace) ²	

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cm ²	Per animale in più Superficie in cm ²	Profondità della parte sommersa (acqua) cm
<i>Tartarughe d'acqua</i>	1			
Parte emersa		2 x (lunghezza carapace) ²	1,5 x (lunghezza carapace) ²	
Parte sommersa		4 x (lunghezza carapace) ²	2 x (lunghezza carapace) ²	lunghezza del carapace

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cm ²	Altezza del terrario cm
<i>Sauri terricoli</i>	1-4 (secondo la specie)	2 x (lunghezza totale) ²	lunghezza totale
<i>Sauri arboricoli</i>	1-4 (secondo la specie)	2 x (lunghezza totale) ²	3 x (lunghezza totale)
<i>Iguane verdi</i>	2	2 mq (0,5 mq per ogni ulteriore animale)	2 m
<i>Serpenti terricoli</i>	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lunghezza totale) ²	0,5 x (lunghezza totale)
<i>Serpenti arboricoli</i>	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lunghezza totale) ²	0,7 x (lunghezza totale)

Esempio : 5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm

$$1^{\circ} \text{ animale: } 9 \times 20^2 = 3.600 \text{ cm}^2$$

$$\text{dal } 2^{\circ} \text{ al } 20^{\circ} \text{ animale } 19 \times 3 \times 20^2 = 22.800 \text{ cm}^2$$

Totale

2,64 mq